

3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.

(¹) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — Dalmasso/Commissione

(Causa F-112/11) (¹)

[Funzione pubblica — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto — Allegato XI allo Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Coefficienti correttivi — Funzionari che prestano servizio a Ispra]

(2013/C 147/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Raffaele Dalmasso (Monvalle, Italia) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dei fogli paga del ricorrente del mese di febbraio 2011 e dei fogli paga dei mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese conformemente al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Dalmasso si fa carico delle proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.

(¹) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 marzo 2013 — SF (*) /Commissione

(Causa F-10/12) (¹)

(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità giornaliera — Trasferimento — Corresponsione dell'indennità giornaliera — Funzionario proprietario di un'abitazione situata presso la nuova sede di servizio — Prova di aver sostenuto i costi originati dall'installazione provvisoria presso la nuova sede di servizio)

(2013/C 147/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SF (*) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione recante diniego di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliera.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese ed è condannata a supportare la metà delle spese sostenute dal SF (*).
- 3) SF (*) supporterà la metà delle proprie spese.

(¹) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 29.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 marzo 2013 — BR/Commissione

(Causa F-13/12) (¹)

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto)

(2013/C 147/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BR (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BR sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 marzo 2013 — Scheefer/Parlamento

(Causa F-41/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Motivo legittimo)

(2013/C 147/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo), (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Ecker, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del Parlamento di risolvere il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Scheefer sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012, pag. 38.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-17/12) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell'avvocato diversa da quella che figura sull'originale dell'atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta»)

(2013/C 147/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto della causa

Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in conseguenza della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità della malattia di cui egli soffre.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012, pag. 33.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013

Pepi/ERCEA

(Causa F-33/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Agenti contrattuali ausiliari — Assunzione — Inquadramento all'atto dell'assunzione — Articoli 3 bis, 3 ter e 86 del RAA — ERCEA — Norme interne di inquadramento degli agenti contrattuali)

(2013/C 147/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean Pepi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)